



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCO DE STEFANO	Presidente
PASQUALE GIANNITI	Consigliere-Rel.
MARCO ROSSETTI	Consigliere
AUGUSTO TATANGELO	Consigliere
RAFFAELE ROSSI	Consigliere

Oggetto:

Disconoscimento scrittura privata	di
--------------------------------------	----

Ad. 30 settembre 2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16138/2023 R.G. proposto da:

██████████—██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████
██████████ presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è
domiciliato per legge;

-ricorrente-

contro

██████████ ██████████ rappresentato e difeso dagli avvocati
██████████ e ██████████, presso l'indirizzo di posta
elettronica certificata dei quali è domiciliato per legge;

-controricorrente-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 25/2023
depositata il 09/01/2023;

udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Dott.
PASQUALE GIANNITI.



FATTI DI CAUSA

1. La controversia trae origine da un'ipotesi di responsabilità risarcitoria per danni cagionati da animali: in particolare, il 5 giugno 2016, presso il [REDACTED] di via [REDACTED] ad [REDACTED] [REDACTED] subiva lesioni personali a seguito dell'aggressione da parte di cani.

Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Firenze, [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED] (erroneamente indicato negli atti come "[REDACTED] [REDACTED] chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ex art. 2052 c.c. A fondamento della pretesa, l'attore produceva una scrittura privata/ dichiarazione redatta nell'imminenza dei fatti, attribuita al convenuto.

Il [REDACTED] rimaneva contumace in primo grado.

Il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 3862/2019, accoglieva la domanda, condannando il convenuto al risarcimento dei danni ed alle spese di lite e di CTU.

Avverso la decisione di primo grado proponeva appello [REDACTED] articolando quattro motivi: vizio di notificazione e nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. per l'errata indicazione del cognome ("[REDACTED] anziché "[REDACTED] assenza di prova dell'inadempimento/fatto illecito e disconoscimento del valore probatorio e della sottoscrizione della scrittura privata prodotta dall'attore, priva di altri riscontri istruttori (quali interrogatorio formale o testimoni); vizi nella liquidazione del *quantum debeatur* e dei postumi invalidanti.

[REDACTED] si costituiva chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado, nonché la distrazione delle spese di lite ex art. 93 c.p.c..

La Corte d'appello di Firenze, con la sentenza n. 25/2023, accoglieva parzialmente l'impugnazione, provvedendo a nuova liquidazione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio.



2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso

Ha resistito con controricorso

Per l'odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.

Il Difensore del resistente ha depositato memoria e nota spese.

La Corte si è riservata il deposito dell'ordinanza entro il termine di giorni sessanta dalla decisione in camera di consiglio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Nella impugnata sentenza la corte territoriale: a) ha rigettato il primo motivo d'appello, in quanto ha escluso la nullità della citazione, ritenendo che la notifica avesse comunque raggiunto il suo scopo e che non vi fossero dubbi sull'identità del convenuto; b) ha accolto il secondo motivo d'appello, in quanto ritenuto che l'appellante avesse disconosciuto la scrittura privata prodotta dall'attore: poiché il [REDACTED] non aveva formulato istanza di verifica né richiesto altre prove (testi o interrogatorio formale), l'unica fonte di prova era venuta meno, determinando la mancata dimostrazione del nesso causale e dell'imputabilità dell'evento; c) ha annullato la condanna al risarcimento e condannato [REDACTED] alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore del [REDACTED] (€ 2.271,50 per il secondo grado), ponendo le spese di CTU a carico esclusivo dell'attore soccombente.

2. [REDACTED] articola in ricorso un unico motivo, con il quale denuncia: «violazione falsa applicazione degli artt. 214, 215, 216 c.p.c. e 2719 e 2735 c.c. in relazione al motivo di cui al comma 1, n. 3 dell'art. 360 c.p.c. e per difetto assoluto di motivazione e/o motivazione inesistente o solamente apparente in relazione all'idoneità della formula utilizzata a svolgere effetti di disconoscimento ai sensi dell'art. 214 c.p.c.».



In sintesi, parte ricorrente lamenta che la corte territoriale ha arbitrariamente ravvisato un disconoscimento della scrittura ex art. 214 c.p.c. laddove il [REDACTED] nel giudizio di appello, si era limitato a contestarne l'efficacia confessoria. Sostiene che il giudice di merito ha introdotto d'ufficio un'eccezione mai formulata dalla parte, senza fornire alcuna reale motivazione sull'idoneità della formula usata a produrre gli effetti del disconoscimento.

3. Il motivo è fondato.

Ai sensi dell'art. 214 c.p.c., la parte contro la quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuta a negare formale ed espressamente la propria scrittura o la propria sottoscrizione.

Al riguardo sono stati affermati in sede di legittimità i seguenti principi:

a) il disconoscimento della scrittura privata o della sottoscrizione ex art. 214 c.p.c. deve avvenire in modo formale, specifico ed inequivoco, con la conseguenza che non è idonea a tal fine una contestazione generica, implicita o frammista a difese di merito dirette a confutare l'efficacia probatoria del documento o la ricostruzione del fatto storico (Cass. n. 17313/2021 e n. 12448/2012);

b) il disconoscimento deve contenere un riferimento chiaro ed espresso al determinato profilo del documento che si intende contestare (sottoscrizione, olografia o conformità all'originale ex art. 2719 c.c.), con la conseguenza che una dizione sintetica o frammentaria non consente di individuare l'oggetto della negazione e non può assurgere a disconoscimento formale (Cass. n. 18042/2014 e n. 1537/2018);

c) la valutazione dell'idoneità della formula usata costituisca un apprezzamento di fatto, ma la qualificazione giuridica come "disconoscimento formale" ex art. 214 c.p.c. di un'argomentazione difensiva equivoca o di stile integra un vero e proprio errore di



sussunzione e di applicazione delle norme sull'onere della prova (artt. 214 c.p.c. e 2697 c.c.), sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. (Cass. n. 29342/2008 e n. 1537/2018).

Occorre qui ribadire che il disconoscimento, pur non richiedendo l'impiego di formule sacramentali, deve indefettibilmente rivestire i caratteri della formale specificità, determinatezza ed inequivocità, in modo da manifestare in modo chiaro e diretto la volontà di impugnare l'autenticità del documento nella sua autografia o nella sottoscrizione. Resta per contro del tutto inidonea a produrre gli effetti dell'art. 214 c.p.c. una contestazione generica, implicita o surrettizia, ovvero una dizione ambigua e frammista a difese di merito dirette a confutare il valore probatorio dell'atto o la ricostruzione del fatto storico.

Nel caso di specie, la corte di merito è incorsa in un evidente errore di sussunzione e qualificazione giuridica della difesa svolta dall'appellante [REDACTED]

Dall'esame dell'atto d'appello emerge che l'inciso - con cui l'appellante deduceva che la dichiarazione «non è assolutamente riferibile al Sig. [REDACTED] ma a prescindere da questo rilievo una dichiarazione confessoria stragiudiziale non è assolutamente sufficiente, in generale, per dimostrare la fondatezza della domanda» - costituiva una mera proposizione incidentale, sprovvista di specifica indicazione circa l'oggetto della peculiare impugnazione in cui si risolve il disconoscimento (se riferita all'autografia del testo, alla sottoscrizione o alla conformità dell'eventuale copia ex art. 2719 c.c.) ed indissolubilmente unita alla subordinata avversativa («ma a prescindere...»).

Tale argomentazione era, con ogni evidenza, intesa unicamente a confutare il valore di prova legale della confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. ed il rispetto del riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. Elevare al rango di "disconoscimento formale ed inequivoco" ex



art. 214 c.p.c. un'espressione sintetica e poco più che di stile inserita nel contesto di una censura sul merito probatorio dell'atto significa violare le norme che disciplinano l'efficacia delle scritture private e l'onere della prova.

Il giudice di merito non può riqualificare d'ufficio una mera difesa sulla portata della confessione in un disconoscimento formale dell'autografia, finendo per sanzionare illegittimamente la parte attrice per la mancata proposizione di un sub-procedimento di verifica (art. 216 c.p.c.) di fatto mai resosi necessario.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, che procederà a nuovo esame attenendosi al seguente principio di diritto:

«Il disconoscimento della scrittura privata o della sottoscrizione ex art. 214 c.p.c. deve avvenire in modo formale, specifico ed inequivoco, non essendo idonea a tal fine una contestazione generica o sintetica frammista a difese di merito volte unicamente a negare l'efficacia probatoria o confessoria del documento ex art. 2735 c.c.; incorre pertanto in violazione di legge e difetto di sussunzione il giudice di merito che attribuisca il valore di disconoscimento formale a una dizione equivoca e non circostanziata, ritenendo privo di efficacia il documento per la mancata proposizione dell'istanza di verifica ex art. 216 c.p.c.».

Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Infine, per la natura della *causa petendi*, va di ufficio disposta l'omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e degli eventuali altri dati identificativi dell'odierno ricorrente, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003.

P. Q. M.

La Corte:



- accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata;
- rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame dando applicazione ai suindicati disattesi principi;

- dispone che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omissi generalità ed altri dati identificativi dell'odierno ricorrente.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2026, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.

Il Presidente
Franco De Stefano

